

TEMI E TESTI

————— 181 —————

FINIS CIVITATIS

LE FRONTIERE DELLA CITTADINANZA

a cura di

MARCELLA AGLIETTI



ROMA 2019

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Prima edizione: settembre 2019

ISBN 978-88-9359-333-5
eISBN 978-88-9359-334-2

Questo volume è frutto del progetto di ricerca
Le vie della cittadinanza in Europa. Storie, idee, istituzioni (1848-1948)
finanziato dall'Università di Pisa

I saggi contenuti in questo volume sono stati sottoposti a revisione paritaria

Licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Italia



EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA
00165 Roma - via delle Fornaci, 38
Tel. 06.39.67.03.07 - Fax 06.39.67.12.50
e-mail: redazione@storiaeletteratura.it
www.storiaeletteratura.it

INDICE DEL VOLUME

<i>Introduzione. Cittadinanze al confine</i> di MARCELLA AGLIETTI	VII
<i>Abbreviazioni</i>	XVII

TRACCIARE IL LIMITE

ANTONIO TRAMPUS

<i>I confini della cittadinanza nel linguaggio costituzionale tra Sette e Ottocento: alcune riflessioni</i>	3
---	---

MARCO MERIGGI

<i>Dalla cittadinanza attiva alla sudditanza 'militante'. La guardia urbana nel Regno delle Due Sicilie</i>	15
---	----

CITTADINANZE IN TRANSITO

LAURA DI FIORE

<i>La cittadinanza al confine dell'Italia unita. L'emigrazione veneta e romana (1860-1870)</i>	35
--	----

ALESSANDRO BRECCIA

<i>Una doppia cittadinanza per gli emigrati? I liberali italiani tra tentativi di riforma e resistenze (1890-1912)</i>	49
--	----

MARCELLA AGLIETTI

<i>Cittadinanza e diritto d'espatrio nella Spagna liberale. Legislazione e riforme tra Otto e Novecento</i>	63
---	----

EMANUELA MINUTO

<i>Internazionalismo, transnazionalismo e patriottismo. Biografie e narrazioni di due leader anarchici (1893-1932)</i>	87
--	----

QUANDO IL CONFINE SI FA BARRIERA

THOMAS CASADEI	
<i>All'ombra dell'abolizionismo: cittadinanze e forme di schiavitù.....</i>	115
MARCO FIORAVANTI	
<i>Cittadinanze negate e abolizionismo. Il contributo delle donne all'emancipazione dalla schiavitù nell'Ottocento</i>	129
NICOLA CAMILLERI	
<i>Oltre i confini della cittadinanza. Appartenenza ed esclusione nell'impero coloniale italiano e tedesco</i>	145
ALESSANDRO POLSI	
<i>Senza patria. Il fenomeno degli apolidi dopo la Prima Guerra Mondiale..</i>	161
<i>Indice dei nomi</i>	179

THOMAS CASADEI

ALL'OMBRA DELL'ABOLIZIONISMO: CITTADINANZE E FORME DI SCHIAVITÙ

1. Dove passa il confine?

Come ho avuto già modo di rilevare in altra sede, la cittadinanza si configura come un «crocevia» e come «uno spazio di tensioni»¹. In tal senso, molteplici possono essere le modalità di indagarla. Da un punto di vista *metodologico*, in particolare, si possono individuare due diverse prospettive: da un lato, vi è quella che propone un'*actio finium regundorum* nel tentativo di fare chiarezza, distinguendo i piani e proponendo una teorizzazione che possa fare presa sulla realtà attraverso standard e criteri di valutazione²; dall'altro lato, quella che mira a cogliere, in chiave critica, *antinomie*, *aporie* e *asimmetrie*³. Da un punto di vista più attento all'*effettività pratica*, la cittadinanza rappresenta un ineludibile «mezzo di costituzione dell'identità»⁴ ma anche, come ben colto da una serie di studi critici degli ultimi anni, un formidabile «meccanismo di differenziazione»⁵. Sotto questo profilo, «non si può non partire dalla considerazione che le leggi sulla cittadinanza

¹ Th. Casadei, *Questioni di cittadinanza in un "eclettico meticcio politico": Tom Paine*, in *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, a cura di M. Aglietti – C. Calabrò, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 94-108.

² P. Mindus, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, Firenze University Press, 2014. Cfr. *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, a cura di D. Zolo, Roma-Bari, Laterza, 1994.

³ É. Balibar, *La cittadinanza*, Torino, Bollati Boringhieri, 2012. A partire da quest'angolazione c'è chi ha proposto di abbandonare l'uso del concetto per una supposta «impossibilità definitoria»: P. Grosso, *Una cittadinanza funzionale, Ma a cosa? Considerazioni sull'acquisto della cittadinanza iure soli, a partire da una suggestione di Patricia Mindus*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XCV (2015), 2, pp. 477-501: 477.

⁴ Cfr. D. Ruggiu, *Cittadinanza e processi formalizzati di costituzione dell'identità in Europa*, «Ragion pratica», 2 (2012), pp. 225-257: 233.

⁵ O. Giolo, *Status in trasformazione. Il diritto alla cittadinanza nell'esperienza europea*, in Ead., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Roma, Aracne, 2012, pp. 23-55.

rappresentano la risultante di relazioni di potere e sono l'espressione di un'élite di un dato momento storico». Esse possono essere concepite come «lo strumento essenziale attraverso cui lo stato (...) racconta e rappresenta la sua idea dell'estensione della comunità politica»⁶.

Sin dal dibattito antico c'è «una forte consapevolezza di quanto il riconoscimento della cittadinanza caratterizzi un ordine politico, esprimendo la condivisione di un determinato sistema della legalità e producendo negli individui un effetto identitario. Esso sancisce infatti la differenza tra chi è considerato 'parte' di una comunità politica, con le implicazioni di tutela e di azione sociale che tale *status* rende accessibili, e chi, in quanto escluso dall'appartenenza, è considerato privo di identità politica»⁷.

Tra i Greci, schiavi, donne e stranieri sono figure notoriamente escluse dal godimento della cittadinanza piena; e tuttavia la loro presenza, la loro integrazione nella vita sociale o quanto meno la necessità del loro contributo al sussistere della comunità politica, sono oggetto di attenzione. Di contro sussiste, nella *polis*, il conflitto sulla legittimità del riconoscimento per quei soggetti (maschi, adulti e liberi) cui la cittadinanza spetta, ma di cui si discute l'attitudine a prendere parte attiva alla gestione politica del bene comune.

La modernità non scioglie le ambiguità dell'idea di cittadinanza: esse si ripropongono in termini di conflitto in ognuno dei momenti che pure hanno segnato le tappe di un percorso progressivo verso una più ampia apertura democratica. Ad ogni conquista realizzata e consolidata all'interno di una forma costituzionale corrispondono – ed è ciò che interessa precipuamente in questa sede entro un 'campo largo' di indagine che attraversa le diverse epoche storiche e utilizza soprattutto gli strumenti della riflessione giusfilosofica – precisi effetti di *esclusione* per altre categorie di soggetti, che rientrano in quell'orizzonte politico senza le garanzie della piena appartenenza o che addirittura sono mantenuti in una sorta di limbo. Per molti aspetti la riflessione contemporanea spinge a guardare indietro per tentare di sciogliere quel nodo inestricabile di inclusioni ed esclusioni che l'idea di cittadinanza comporta: un'idea in cui si intrecciano questioni di identità politica, istanze di uguaglianza e di differenza, motivi di consenso e di conflitto, differenti concezioni dell'ordinamento giuridico.

Il confronto sul tema della cittadinanza tra antichi e moderni, tra alcune esperienze politiche del passato e quelle del presente, resta d'interesse

⁶ Grosso, *Una cittadinanza funzionale*, p. 479.

⁷ F. de Luise, *Introduzione. Cittadinanza. Inclusi e esclusi per gli antichi e i moderni*, in *Cittadinanza. Inclusi ed esclusi tra gli antichi e i moderni*, a cura di F. de Luise, Trento, Università degli studi di Trento, 2018, pp. 10-11.

proprio perché evidenzia questioni irrisolte nella discussione ricorrente sui criteri per distinguere chi può essere cittadino e chi no; criteri che attribuiscono 'facoltà' o 'diritti', attraverso un'indubbia *componente ideologica* e una altrettanto chiara, ma non sempre esplicita, *intenzione strategica* che genera, in taluni casi, le condizioni per la violazione sistematica dei diritti fondamentali e umani, ossia ciò che può implicare la riduzione in schiavitù o in condizioni para-schiavili.

Dal mito dell'autoctonia degli Ateniesi agli albori della modernità democratica, sulla rilevanza della proprietà per identificare il 'vero cittadino', dallo *ius sanguinis* allo *ius soli*, la questione della cittadinanza pone, al contempo, la questione di chi cittadino *non è* e, come tale, può quindi conoscere pratiche specifiche di esclusione: decidere dove passa il confine dell'inclusione non è solo l'atto costitutivo di una comunità⁸, «ma la dichiarazione della forma di giustizia di cui tale comunità si fa garante»⁹.

L'interrogativo al quale si intende fornire risposta in questo contributo, in un mondo come quello globale contemporaneo, ove molte frontiere stanno diventando sempre meno permeabili¹⁰, è come la questione identitaria possa riproporsi nelle forme più arcaiche e irriflesse dell'appartenenza¹¹ e, di conseguenza, determinare le condizioni per forme e pratiche schiavili. Pertanto, nel prossimo paragrafo si illustreranno le ragioni di un approccio d'indagine genealogico che, guardando prioritariamente al dibattito abolizionista francese e inglese, possa offrire alcuni strumenti d'indagine per osservare, come si farà nell'ultima parte del contributo, talune analogie, oltre che evidenti divergenze, tra i dispositivi dell'appartenenza del passato, con particolare riferimento alla fase 'abolizionista' progressivamente affermatasi nel corso dell'Ottocento, e quelli della realtà contemporanea.

2. Un approccio genealogico (tra Francia e Inghilterra).

Mediante la cittadinanza si attua una distinzione netta tra chi appartiene a una certa comunità politica e possiede un'identità ben precisa (tramite la quale rivendicare il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e umani) e

⁸ Su questo punto si veda, da ultimo, F. Belvisi, *Cittadinanza, integrazione sociale, inclusione*, in *Jus, ars, philosophia et historia, Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Charalambis – C. Papacharalambous, Baden-Baden-Athens-Thessaloniki, Sakkoulas-Nomos, 2017, pp. 533-555.

⁹ De Luise, *Cittadinanza. Inclusi e esclusi*, p. 12.

¹⁰ L. Gaeta, *La civiltà dei confini. Pratiche quotidiane e forme di cittadinanza*, Roma, Carocci, 2018.

¹¹ De Luise, *Cittadinanza. Inclusi e esclusi*, p. 12.

chi, invece, è escluso da tale perimetro e possiede un'identità che risulta, rispetto a essa, del tutto eterogenea, 'altra' nel senso di 'estranea' (e che, come tale, può non conoscere la protezione degli stessi diritti di cittadinanza); lo attestano, da ultimo, i recenti fenomeni migratori e, con essi, lo spezzarsi del consenso «sui “valori” costitutivi dello stato democratico»¹². Per inciso è proprio sulle trasformazioni cui è soggetta la categoria della cittadinanza in seguito alle pressioni migratorie e allo svolgersi delle dinamiche della globalizzazione che il dibattito su questa materia è divenuto letteralmente incandescente¹³ e che, al suo interno, si è cominciato a prestare attenzione alla combinazione tra forme di esclusione e nuove pratiche schiavili¹⁴.

I tratti di alterità possono, tuttavia, conoscere configurazioni differenti che è bene distinguere in modo analitico. Si possono individuare quattro diverse dicotomie: a quelle individuate da Patricia Mindus, *cittadino/suddito* (con riferimento allo *spazio politico*), *cittadino/straniero* (con riferimento allo *spazio giuridico*) e *cittadino/emarginato* (con riferimento allo *spazio sociale*)¹⁵, si può aggiungere una più ampia dicotomia tra *emancipazione/esclusione* che rinvia ad uno spazio, *lato sensu, culturale e ideologico* (ovvero, entro certi approcci, *normativo*, nel senso di 'valoriale')¹⁶.

Per cogliere le odierne «antinomie» della cittadinanza¹⁷, prendendo sul serio la quadripartizione ora delineata, può essere certamente fecondo uno

¹² Si vedano, in proposito, i contributi di C. Bartoli, *Come il diritto inventa le identità* e di P. Mindus, *Cittadinanza, identità e il sovrano potere di escludere*, «Ragion pratica», 2 (2012), rispettivamente alle pp. 335-356 e 477-494.

¹³ Cfr. S. Mezzadra, *Diritto di fuga: migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, ombre corte, 2001; *I confini della globalizzazione: lavoro, culture, cittadinanza*, a cura di S. Mezzadra – A. Petrillo, Roma, Manifestolibri, 2000; *The Borders of Justice*, edited by É. Balibar – S. Mezzadra – Ranabir Samaddar, Philadelphia, Temple University Press, 2012. Un'ottima panoramica su questi percorsi è offerta dal fascicolo monografico della «Rivista di Filosofia del diritto», 1 (2018), curato da O. Giolo – F. Macioce – E. Rigo, intitolato *Frontiere, diritti, culture. La filosofia del diritto e i migration studies* e che raccoglie contributi di M. Cuomo e P. Mindus, P. Parolari, V. Verdolini. Cfr., entro una chiave prettamente giuridica e nazionale, E. Codini, *La cittadinanza: uno studio sulla disciplina italiana nel contesto dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁴ Cfr. M. A. Quiroz Vitale, *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Milano-Udine, Mimesis, 2018.

¹⁵ Cfr. P. Mindus, *Anatomia del cittadino. Tre modi di intendere la cittadinanza e alcuni problemi indesiderati*, «Analisi e Diritto», 1 (2009), pp. 73-97. Riprendo in questa sede le considerazioni svolte in *Questioni di cittadinanza in un "eclettico meticcio politico": Tom Paine*, pp. 96-97.

¹⁶ Per un possibile riferimento: S. Veca, *La cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*, Milano, Feltrinelli, 1990.

¹⁷ Balibar, *Cittadinanza*, in part. p. 80.

scavo di tipo genealogico¹⁸, specie se condotto – come suggerisce l'orizzonte ideale delle costituzioni democratiche – a partire dal periodo in cui al concetto di cittadinanza come *promessa di eguaglianza* fanno ancora da contraltare persistenti pratiche schiavili: il lasso di tempo che, tra i primi anni dell'Ottocento e il 1848, conduce all'abolizione della schiavitù come istituto giuridico.

Sin dalla seconda metà del Settecento, del resto, dietro la promessa di eguaglianza si combina, sotto un 'velo invisibile', la produzione normativa di *status* differenti: la condizione di eguaglianza di accesso ai diritti civili e politici, nella pratica, ha a lungo escluso chiunque non fosse maschio, bianco, proprietario e capofamiglia¹⁹ e chi fosse in condizioni di schiavitù²⁰. È questo uno snodo chiave nella storia della cittadinanza e che, per molti versi, interroga anche la contemporaneità e il presente.

Due studi recenti su contesti diversi ma connessi tra loro anche grazie alla circolazione delle idee abolizioniste, quello francese e quello inglese, offrono l'opportunità di individuare modelli d'analisi che possono risultare utili anche per uno sguardo alle forme di schiavitù nella contemporanea 'età globale'.

2.1. *Il contesto francese.*

Come ha ben illustrato Claudia Giurintano in un volume sull'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi²¹, la decisione di liberare gli schiavi coloniali dopo la rivoluzione del 1848 s'iscrive in un arco di tempo piuttosto lungo, avviato sul finire del Settecento, e che attraversa la storia delle istituzioni, i movimenti di idee nonché la biografia di singole personalità²². Tra questi, un ruolo chiave va indubbiamente riconosciuto al duca Achille Léonce Victor

¹⁸ È questa la via praticata, con grande rigore, nell'opera di Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001.

¹⁹ Cfr. F. Belvisi, *Cittadinanza*, in *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, a cura di A. Barbera, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 117-144.

²⁰ Per un accostamento tra donne e schiavi, entro il contesto argomentativo qui richiamato, si veda O. Giolo, *Sulla libertà delle donne*, «La società degli individui», 63 (2017), pp. 11-21.

²¹ C. Giurintano, *L'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Il rapporto della Commissione Broglie (1840-1843)*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

²² Se figure come quelle dell'abbé Grégoire, di Condorcet e di Lafayette legate alla *Société des amis des Noirs* sono note e studiate con riguardo alla genesi dell'abolizionismo e se un personaggio come Victor Schoelcher, mediante la «mitologia repubblicana», è considerato l'«artefice» dell'abolizione della schiavitù, il suo padre indiscusso (*ibidem*, p. 9), è bene non dimenticare il concorso alla causa di diversi e «numerosi soldati» a quello che di fatto è stato un «vasto esercito» (*ibidem*, p. 11).

de Broglie: sin dal suo ingresso alla Camera dei pari, egli aveva sostenuto con forza tutte le misure per rendere possibile l'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi e soprattutto, sotto la monarchia orleanista, grazie alla *Commission des affaires coloniales* – che presiedette dal 1840 al 1843 – ebbe il merito di realizzare «il più monumentale dei documenti antischiavisti».

Istituita con il fine di esaminare le questioni relative alla schiavitù e alla costituzione politica delle colonie, la Commissione²³ non si limitò a predisporre un progetto di emancipazione da presentare al Parlamento francese, ma preparò, seguendo una precisa «metodologia»²⁴, un vero e proprio «piano per la liberazione degli schiavi». Più nello specifico, tenendo conto del dibattito inglese (ove una proposta, controversa, era quella dell'*apprenti-stato*, «stadio transitorio tra la schiavitù e la libertà»)²⁵ e dei provvedimenti da esso scaturiti anche in seguito ad una forte mobilitazione dell'opinione pubblica, il rapporto finale presentò – con l'intento di «conciliare gli interessi contrastanti» dei coloni e degli schiavi ma pure dello Stato francese – un progetto di legge, di maggioranza, sull'emancipazione generale e simultanea²⁶ e uno di minoranza sull'emancipazione progressiva e parziale²⁷, nonché – aspetto che qui si tralascia – un progetto di legge relativo alla costituzione politica delle colonie.

La pubblicazione del 'rapporto Broglie' suscitò consensi ma anche osservazioni critiche e forti opposizioni (vasta eco ebbero quelle degli abolizionisti inglesi Alexander e Scoble)²⁸ innestandosi in un articolato dibattito che si sarebbe via via ulteriormente sviluppato con le posizioni degli «abolizionisti puri», ove si collocava una figura come Charles de Montalembert, degli «abolizionisti circospetti» e dei «temperati», nonché con le resistenze delle *lobbies* dei proprietari di piantagioni, desiderosi di conservare le loro «società particolari» e, soprattutto, ostinati a difendere la schiavitù con la «doppia passione per il pregiudizio e l'interesse».

In questo contesto, la Commissione non riuscì a produrre gli esiti sperati e Broglie rinunciò al suo posto di presidente della *Société pour l'abolition de l'esclavage*. Tuttavia il solco era ormai tracciato: il moltiplicarsi delle *peti-*

²³ Commissione – di cui fecero parte, tra gli altri, figure assai autorevoli come lo storico e futuro ministro degli Esteri Alexis de Tocqueville (cfr. *ibidem*, pp. 12-17, 126-129) e il giurista ed economista Pellegrino Rossi (*ibidem*, pp. 45-47, 88-90).

²⁴ *Ibidem*, pp. 49-54.

²⁵ *Ibidem*, p. 13, cfr. pp. 47, 91, 96, 98.

²⁶ *Ibidem*, pp. 94-102.

²⁷ *Ibidem*, pp. 111-119.

²⁸ *Ibidem*, pp. 121-123.

zioni – gli strumenti più usati e raccomandati dai britannici – e soprattutto la spinta dell'instaurazione della Repubblica e con essa la definizione della cittadinanza repubblicana portarono al decreto di abolizione generale della schiavitù, alla liberazione degli schiavi e a concedere alle colonie una rappresentanza diretta nell'Assemblea nazionale al posto dei delegati.

Victor Schoelcher, sottosegretario per la Marina e per le Colonie, durante il governo provvisorio seguito in Francia alla Rivoluzione del 1848, il 27 aprile dello stesso anno, fece adottare il decreto sull'abolizione della schiavitù nelle colonie. La cittadinanza estendeva il suo perimetro e allargava i suoi confini: laddove c'è cittadinanza *parrebbe* non esserci spazio per la schiavitù, all'interno di una logica contrastiva che si potrebbe definire, sul piano dei modelli epistemologici applicati alla sfera giuridico-istituzionale, di opposizione dicotomica²⁹.

2.2. Il contesto inglese.

Al contesto inglese dello stesso periodo ha dedicato, invece, particolare attenzione in un altro scritto recente Paola Persano³⁰, la quale ha proposto una revisione del canone storiografico abolizionista all'interno della *Slave Emancipation* britannica ottocentesca.

La storiografia degli ultimi trent'anni ha infatti decostruito il mito dell'abolizionismo bianco e ha messo in luce il ruolo che hanno avuto i protagonisti dell'abolizionismo nero. Persano invita a ripensare l'abolizionismo «non più in quanto discorso di bianchi per l'integrazione dei neri nelle forme libere di vita e di lavoro (...) ma come complesso transnazionale di voci e di pratiche socialmente (e razzialmente) differenziate nel quadro di una modernità spazialmente e temporalmente composita».

È soprattutto attraverso lo studio della schiavitù domestica, nel suo duplice significato di «schiavitù intra-africana» (in questo senso concepita come opposta alla tratta internazionale) e di «schiavitù intra-familiare» (e quindi opposta alla schiavitù delle piantagioni), che emergono le ambivalenze e le contraddizioni dell'abolizionismo bianco e – al contempo – le *stratificazioni* implicite della nozione di cittadinanza.

²⁹ Sul punto: Gf. Zanetti, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 11-12.

³⁰ P. Persano, *Dentro e oltre la British Slave Emancipation: rileggere l'abolizionismo*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, a cura di M. Simonazzi – Th. Casadei, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, pp. 113-132.

Per capire questi profili occorre guardare agli eventi successivi al 1807 – anno di abolizione della tratta in Gran Bretagna. In special modo legata alla denuncia da parte degli abolizionisti inglesi delle condizioni di lavoro nelle piantagioni delle Indie occidentali britanniche – le isole caraibiche tra Florida e Venezuela –, l'abolizione dello *Slave Trade* britannico avrebbe generato negli anni seguenti misure politiche di controllo dei mari incarnate, fra l'altro, in una serie di istruzioni navali, molte delle quali tra il 1844 e il 1866 avrebbero riconosciuto a tutti gli effetti «(...) la distinzione tra l'esportazione di schiavi alla quale la Gran Bretagna è decisa a porre fine, e il sistema di *Domestic Slavery* con il quale essa dichiara di non avere diritto di interferire»³¹. Qui l'aggettivo 'domestico' allude più propriamente alla tratta intra-africana, distinguendo fra l'impegno ad abolire la tratta internazionale e il rifiuto di ingerenza nello sfruttamento schiavile condotto in quel continente.

Proprio aderendo a questo significato, nel 1833, l'*Emancipation Act* avrebbe assunto la distinzione tra schiavitù domestica ed extra-domestica, al fine precipuo di introdurre il già menzionato istituto dell'apprendistato come via legale di ammortizzamento della transizione dal vecchio modello schiavile a un nuovo modello economico-produttivo che della schiavitù era chiamato a disfarsi, non senza contraccolpi per gli interessi consolidati della classe degli ex proprietari di schiavi i quali, dopo aver detto sì all'*apprenticeship*, avrebbero messo in campo tutta una serie di strategie di aggiramento, quando non addirittura di vera e propria violazione di molti dei suoi contenuti essenziali³².

Dietro l'apprendistato – precisa puntualmente Persano – albergava in particolare un'ideologia chiara, al tempo stesso capitalistica e paternalistica, che lo ammetteva nelle società schiaviste delle Americhe in quanto «anello intermedio tra la schiavitù e il lavoro libero salariato o, più precisamente, periodo di transizione tra l'abolizione dell'una e l'accesso all'altro». La giustificazione avanzata dai suoi fautori era nel senso dell'immaturità degli ex

³¹ S. Miers, *Britain and the Ending of the Slave Trade*, London, Longman, 1975, p. 118.

³² Per approfondire, cfr. H. Tunnicliff Catterall, *Judicial Cases Concerning American Slavery and the Negro*, vol. I, *Cases from the Courts of England, Virginia, West Virginia, and Kentucky*, Shannon, Irish University Press, 1968; J. A. Bush, *Free to Enslave: The Foundations of Colonial American Slave Law*, «Yale Journal of Law & the Humanities», V (1993), pp. 417-470; B. J. Nicholson, *Legal Borrowing and the Origins of Slave Law in the British Colonies*, «The American Journal of Legal History», 1 (1994), pp. 38-54; e, da ultimo, S. Vantin, *A Sketch of a Negro Code. Edmund Burke and the Regulation of Slavery*, «Soft Power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política», 1 (2019).

schiavi a integrare immediatamente il mercato del lavoro e a 'diventare cittadini' nonché, parallelamente, dell'esigenza di offrire un beneficio concreto agli ex proprietari in termini di vero e proprio indennizzo per le perdite subite. In definitiva,

l'apprendistato fu introdotto nelle colonie britanniche fra il 1834 e il 1838 facendo registrare la sua fase critica culminante nell'emancipazione del 1838 nelle colonie stesse. L'*Emancipation Act* del 1833 stanziò 20 milioni di sterline per risarcire i padroni delle piantagioni della perdita dei loro lavoratori schiavi e stabilì che, dall'agosto 1834 in poi, tutti i bambini sotto i sei anni sarebbero stati liberi, mentre gli altri schiavi sarebbero diventati apprendisti dei loro ex padroni per un periodo da quattro a sei anni, a seconda che fossero domestici o schiavi di piantagione.

L'accento posto sulle varie tipologie di schiavitù per diversificare la durata del periodo di apprendistato rimandava, in prima istanza, a motivazioni economico-patrimoniali. Se si presumeva maggiore il danno produttivo a carico dei proprietari di schiavi di piantagione rispetto a quello patito – sempre in via presuntiva – dai proprietari di schiavi domestici, maggiore doveva essere la durata del periodo 'compensativo' di apprendistato a vantaggio dei primi rispetto ai secondi³³.

Tuttavia, non era solo la logica economica a dettare i diversi tempi dell'apprendistato. Vigeva anche una logica tutta giuridica. Sul fronte soggettivo opposto a quello dei proprietari espropriati c'erano gli ex schiavi, ai quali l'abolizionismo guardava come a soggetti dalla capacità politica comunque compromessa, in misura maggiore a fronte del lavoro forzato nella piantagione, assai meno in presenza di una condizione di lavoro schiavile analoga, ma inflitta dal padrone nel chiuso della propria sfera domestica. Qui la degradazione dello schiavo appariva comunque inferiore, meno scandalosa la sua condizione esistenziale, meno oneroso il sacrificio di chi quella condizione aveva fino a quel momento sfruttato, meno lungo l'apprendistato che risarciva l'uno e abilitava alla vita associata l'altro.

A essere ridefinito dalla nuova legalità abolizionista non era dunque soltanto il sistema economico-produttivo. L'abolizionismo bianco, immaginando di spezzare le catene di individui che, a seconda della condizione di lavoro schiavile precedentemente sperimentata (domestica o extra-domestica), scontavano un diverso *gap* nella capacità di accesso al lavoro libero salariato e all'agire sociale, confermava l'impressione di una maggior tolleranza per la schiavitù quando questa si legava alla dimensione della domesticità: la vulnerabilità legata al non essere cittadini poteva essere collocata – come

³³ Persano, *Dentro e oltre la British Slave Emancipation*, p. 119, la quale cita, a sua volta, da H. Altnik, *Apprenticeship*, in *Encyclopedia of Antislavery and Abolition*, edited by P. P. Hinks – J. McKivigan, vol. I, London, Greenwood Press, 2007, pp. 61-63.

nell'antica *polis* – tra le mura dell'*oikos*. E il diritto confermava pienamente questo assetto.

I modelli francese e inglese, dunque, definirono attitudini abolizioniste che, da un lato, seppero ottenere vittorie, per nulla scontate, nelle sedi legislative e normative; ma che, dall'altro lato, mantennero, al di là delle retoriche veicolate dai diritti umani, una linea di separazione tra lo spazio della cittadinanza e quello dell'esclusione.

3. *Forme contemporanee di schiavitù e ruolo (escludente) del diritto.*

Dopo la fase abolizionista, poi sancita su scala internazionale con la *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948, ciò che distingue le forme storiche (e legali) di schiavitù «dei moderni» dalla schiavitù (illegale) «dei contemporanei»³⁴ è che nessuno oggi cerca di affermare il diritto di proprietà sullo schiavo, non essendo più possibile alcuna forma di possesso di un essere umano giuridicamente configurata.

La differenziazione etnico-razziale non è più l'elemento fondamentale come nella schiavitù tradizionale ma le sue tracce, d'altro canto, restano: l'«altro» è ancora concepito come *inferiore* – l'origine in questo mantiene un suo decisivo rilievo – e ciò significa istituire una *distinzione gerarchica* sulla quale legittimare un potere, delle pratiche, precisi assetti del sistema giuridico, politico, sociale. Come si osserva con forza nell'ambito delle teorie critiche del diritto³⁵, infatti, «la razza, la classe, il genere, continuano a funzionare come fattori determinanti di una *cittadinanza ineguale*, che deprivano le persone dell'opportunità di partecipare a numerose forme di associazione e di lavoro cruciali allo sviluppo dei talenti e delle capacità – talenti e capacità che a loro volta mettono in grado gli esseri umani di contribuire in modo significativo alle (e di trarre beneficio dalle) possibilità collettive della vita nazionale»³⁶. Il processo di «naturalizzazione» di certe differenze, sedimentato attraverso sistematiche giuridiche diverse a seconda dei contesti, struttura forme di cittadinanza che determinano gerarchie e trattamenti differenziati (una forma di *cittadinanza diseguale*), riproponendo il residuo

³⁴ Th. Casadei, *La schiavitù dei contemporanei*, «Ragion pratica», 2 (2010), pp. 333-344.

³⁵ Cfr. *Le teorie critiche del diritto*, a cura di M. G. Bernardini – O. Giolo, Pisa, Pacini, 2017.

³⁶ Così C. L. Harris – U. Narayan, *L'azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale* (1994), in *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, a cura di K. Thomas – Gf. Zanetti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, p. 177. Per una disamina di questi aspetti, con particolare attenzione al dibattito contemporaneo, sia consentito rinviare al mio *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazioni, schiavitù*, con un dialogo con É. Balibar, Roma, DeriveApprodi, 2016.

di imposizione che è proprio di ogni 'cittadinanza', nonché il suo «sovrano potere di escludere»³⁷. Questo discorso vale certamente con riferimento ai governi degli Stati europei³⁸: essi, anziché aprire le frontiere tendono a chiuderle³⁹, mirando a conservare e riaffermare il loro potere sovrano proprio con riferimento alla questione migratoria.

Se queste linee di demarcazione e di sviluppo dell'ordine politico, sociale ed economico si sedimentano alle origini della modernità, è anche vero, in primo luogo, che questi processi legittimano, *in nuce*, i membri subalterni della comunità politica come agenti di trasformazione dei confini del *demos* e della cittadinanza stessa⁴⁰; in secondo luogo, tali processi sono venuti a connotare quest'ultima non tanto nel segno della dicotomia ma, a ben vedere, della polarità, generando definizioni fluttuanti scandite, *per graduum*, dalle rivendicazioni per allargarne gli spazi e dalle reazioni ad esse; tutte lotte ispirate, di nuovo, dalle promesse – e dal potente mito – dell'eguaglianza⁴¹.

Si tratta di una storia che si rinnova anche davanti ai nostri occhi, per quanto ad apparire assai decisa è attualmente la rilegittimazione delle diseguaglianze e di diversi *status* mediante i quali *gerarchizzare* l'idea stessa di umanità⁴².

Sono proprio le forme del diritto, mediante le legislazioni nazionali, a creare i presupposti per meccanismi di differenziazione su cui si innestano le forme contemporanee di estremo sfruttamento quando non di vera e propria schiavitù⁴³. La vulnerabilità dei soggetti è, da questo punto di vista, «un prodotto dei dispositivi di regolazione»⁴⁴. Coloro che sono (resi) vulnerabili

³⁷ Mutuo l'espressione, introdotta dalla Corte Suprema americana, da Mindus, *Cittadinanza, identità e il sovrano potere di escludere*, p. 478. Cfr., sul punto, V. Corneli, *Cittadinanza, sovranità e democrazia al tempo della crisi economica e delle emergenze securitarie*, Roma, Aracne, 2018.

³⁸ Cfr. A. Tomaselli, *Cittadinanza europea e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, Aracne, 2017.

³⁹ Per una prospettiva alternativa: V. Sorrentino, *Aiutarli a casa nostra. Per un'Europa della compassione*, Roma, Castelvechi, 2018.

⁴⁰ Cfr. E. Fahri Isin, *Being Political. Genealogies of Citizenship*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002.

⁴¹ Cfr. P. Rosanvallon, *La società dell'eguaglianza* (2011), Roma, Castelvechi, 2013.

⁴² Cfr. L. Baccelli, *Umanità*, in *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, a cura di L. Barbari – F. De Vanna, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 309-316.

⁴³ Su questo aspetto sia consentito rinviare al mio *Tra storia e teoria giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, in part. pp. 148-151.

⁴⁴ Riprendo quest'efficace espressione da E. Costantini, *Soggiorno, residenza, contratto. La complessa vulnerabilità dei lavoratori migranti in agricoltura*, in Caritas italiana, *Vite sottocosto*, Secondo Rapporto Presidio, 2018, pp. 227-242.

diventano «vite di scarto», «sottocosto», «non persone», corpi «usa e getta», *corps d'exception*⁴⁵, in sostanza ciò che stando sul confine della cittadinanza – ma che non ha possibilità di entrarvi – parrebbe ‘disponibile’ a forme di sfruttamento, anche estremo come quello schiavile⁴⁶.

Siffatto scenario prefigura non tanto un ‘modello dicotomico’ tale per cui ‘se c’è cittadinanza non c’è schiavitù’ e secondo il quale alla fase dell’abolizionismo seguirebbe una fase di post-abolizionismo che entro gli spazi della cittadinanza garantisce la tutela e la garanzia dei diritti così come prevederebbero le costituzioni democratiche nazionali e l’ordinamento internazionale⁴⁷, quanto piuttosto un ‘modello polare’ analogo a quello che nel contesto inglese prevedeva un istituto come l’apprendistato. Siffatto modello dopo l’abolizionismo lascia spazio ad una ‘commistione’ tra cittadinanze e pratiche di esclusione, rivelando le ombre della cittadinanza stessa – lì dove nuovi meteci e apolidi⁴⁸ sono resi vulnerabili dal diritto stesso (e dalla sua duplice lama) per le loro origini, in ragione della loro fuga da condizioni di estrema povertà e da contesti di guerra.

Laddove c’è cittadinanza, nell’oscurità, possono esserci così anche corpi che conoscono dure forme di sottomissione, segregazione, schiavitù. Una «fenomenologia del corpo» si collega allora alla riduzione in schiavitù odierna, come ha illustrato in maniera assai efficace Monica Massari⁴⁹: corpo «senza vita» (trasportato dalle onde, alla deriva durante il naufragio); corpo «assediato, tenuto a distanza, respinto» (alla frontiera, sul confine); corpo «infranto», «fuori luogo», «esotico» e dunque «venduto», «acquistato», «abusato e violato» (come avviene nei casi di sfruttamento della prostitu-

⁴⁵ S. M. Barkat, *Le corps d'exception: Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie*, Paris, Éditions Amsterdam, 2005. Per una più ampia trattazione di questi aspetti sia consentito rinviare a Th. Casadei, “Human wastes”? *Contemporary Forms of Slavery and New Abolitionism*, «Soft power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política», 2 (2016), pp. 109-124; Id., *Tra storia e teoria giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, pp. 135-151; Id., *Modos y formas de la esclavitud contemporánea*, «Derechos y Libertades», 39 (2018), pp. 35-61; Id., “Corpi in transito”: *sulla tratta contemporanea*, «La società degli individui», 63 (2018), pp. 140-154.

⁴⁶ Su questo aspetto si veda A. Sciarba, *Oltre l’irrelevanza del consenso e la colpa individuale. Posizioni di vulnerabilità e responsabilità sistemiche nello sfruttamento e nella tratta delle donne migranti*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, pp. 181-201.

⁴⁷ A. Latino, *L’ordinamento internazionale e le contemporary forms of slavery*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, pp. 153-179.

⁴⁸ Si veda, sulla questione, il contributo di Alessandro Polsi in questo stesso volume.

⁴⁹ M. Massari, *Il corpo degli altri: migrazioni, memorie, identità*, Salerno, Orthotes, 2017, in part. pp. 12-13. Cfr., anche, in una prospettiva analoga O. Giolo, *Corpi*, in *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, pp. 37-43.

zione e di schiavitù sessuale); corpo «temuto e dunque denigrato e offeso», in quanto «simbolo di alterità» (come succede nelle tante manifestazioni di razzismo quotidiano); corpo «subalterno», «sottomesso», «razzizzato»; corpo «silente e tacitato»; corpo «straniero» ma anche «globale» (come insegna brutalmente, appunto, il fenomeno stesso della tratta); corpi «muti», «nudi», «esclusi», «resi invisibili» (e dunque «negati in assoluto»), eppure così «trasparenti» e ben visibili, solo a cambiare l'angolo visuale⁵⁰.

Quella che si profila, ancora, è una schiera di corpi «in transito», e in quanto tali denudati, oltre che dei diritti, di ogni dimensione umana (deumanizzati e disumanizzati): essere senza diritti, significa, essere esclusi dalla cittadinanza *giuridica* (nel contesto italiano lo mostra, molto in concreto, il caso dei lavoratori stagionali «ingabbiati» e «diniegati», in quel limbo che può portare, e spesso porta, a vivere in una condizione di sospensione dei diritti in ghetti, campi temporanei, tendopoli)⁵¹, e, pure, da quella *sociale*. I corpi, ancora con le parole di Massari, nella loro «insopprimibile materialità» e nella loro «profonda valenza simbolica», divengono «corpi degli altri» e «corpi delle altre»: essi possono subire ciò che è indicibile e indegno per chi è cittadino e cittadina, per chi non è uno «scarto» dell'umanità stessa. Assoggettamento, sofferenza, reclusione – tutto ciò che accompagna una condizione di *vulnerabilità* che diviene *segregazione* – sono le condizioni che caratterizzano la schiavitù odierna e i corpi ingabbiati (come se fossero incatenati), le «vite di scarto».

Nei paesi occidentali, la *clandestinità* – creata dalle legislazioni sulle migrazioni – è il terreno sul quale crescono tutte le crudeltà, a scapito dello *ius migrandi*, del 'diritto al viaggio', sancito in documenti fondamentali a livello internazionale, ma anche a scapito delle tutele nel mondo del lavoro. In tal senso emerge la connessione – sempre più dura – tra immigrazione e schiavitù, tra esclusione dalla cittadinanza o forme diseguali della stessa (in quanto stratificate, differenziate, gerarchizzate) e riduzione in schiavitù. Tali situazioni si connettono a precisi processi di 'etnicizzazione' e 'razzia-

⁵⁰ Sulla dinamica 'vedere/non vedere' insistono parecchie pagine del libro del compianto Alessandro Leogrande: *La frontiera*, Milano, Feltrinelli, 2017.

⁵¹ Sono ormai noti, grazie soprattutto al giornalismo d'inchiesta e al lavoro dei sindacati, i casi di Nardò (Lecce), di Rosarno (Cosenza), di Borgo Mezzanone, San Severo, Rignano Garganico (Foggia), della Piana del Sele (Salerno). Sulla questione si veda: G. Avallone, *Sfruttamento e resistenze: migrazioni e agricoltura in Europa, Italia, Piana del Sele*, Verona, ombre corte, 2017. Cfr., più in generale, V. Lanier, *Actualité de l'esclavage: analyse à partir de l'exploitation des travailleurs migrants*, «Droit et cultures-Revue semestrielle d'anthropologie et d'histoire», LXX (2015), 2, pp. 87-132.

lizzazione' (del resto sin dall'antichità l'altro come 'straniero' può essere reso schiavo)⁵² e contribuiscono a tutto ciò che, nel XXI secolo, fa della schiavitù una condizione comune a milioni di esseri umani in carne ed ossa tenuti fuori dai confini dell'umanità, segregati in spazi liminari di confine o, ancora, trattati all'interno dei confini nazionali come non pienamente cittadini e cittadine.

Nello scenario contemporaneo, dunque, la sfida che le questioni identitarie pongono ai costrutti della cittadinanza è rivolta a quegli interstizi opachi che ancor oggi, così come nei contesti abolizionisti francese e inglese dell'età moderna, proliferano all'ombra di schemi dicotomici che, in realtà, celano gerarchie e pratiche diversificate di estremo sfruttamento e dominio.

⁵² Cfr., tra gli altri, l'accurata ricostruzione contenuta in M. Fioravanti, *La schiavitù*, Roma, Ediesse, 2017. Si veda anche V. Sorrentino, *Straniero*, in *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, pp. 279-284.